



**epjv**  
**efsp**

Trägerschaft eidgenössische Prüfungen der Mitarbeitenden im Justizvollzug [epjv]  
Organe responsable des examens fédéraux pour le personnel de l'exécution des sanctions pénales [efsp]  
Organo responsabile degli esami federali per il personale dell'esecuzione delle sanzioni penali [efsp]

## **REGOLAMENTO**

per

### **l'esame professionale superiore di esperta in management nel campo delle privazioni di libertà / esperto in management nel campo delle privazioni di libertà<sup>1</sup>**

del **19 AGO 2019**

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

### **1.2 Profilo professionale**

#### **1.21 Campo d'attività**

Gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà assumono una funzione direttiva negli istituti pubblici e privati di privazione di libertà. Assolvono pertanto un mandato pubblico.

Dirigono un gruppo, un dipartimento, un settore o uno stabilimento con diversi collaboratori, ne pianificano il lavoro e li guidano affinché seguano con professionalità le persone detenute. Sono responsabili dell'attività quotidiana e organizzano le giornate in base alle mansioni e competenze loro assegnate.

Tenuto conto delle disposizioni legali e delle direttive interne, sono responsabili del mantenimento dell'ordine e della sicurezza nel proprio campo di attività, nonché

---

<sup>1</sup> In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

della presa in carico e delle condizioni detentive delle persone detenute. Fungono da mediatori in caso di conflitti e prendono decisioni.

Gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà collaborano in modo interdisciplinare, all'interno con gli altri settori e i diversi servizi specializzati, all'esterno segnatamente con le autorità di esecuzione delle pene e delle misure, i servizi di assistenza riabilitativa, il pubblico ministero ed i tribunali, la polizia, i medici ed i servizi sociali.

#### 1.22 Principali competenze operative professionali

Gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà dirigono un gruppo, un dipartimento o un settore con diversi collaboratori ed in questo ambito:

- pianificano e coordinano il lavoro quotidiano dei collaboratori del settore delle privazioni di libertà;
- pianificano e tengono sedute e rapporti;
- garantiscono la comunicazione all'interno dello stabilimento di privazione di libertà;
- si occupano dell'organizzazione delle giornate delle persone detenute e si accertano della loro presa in carico;
- elaborano e attuano concetti per gli stabilimenti di privazione di libertà;
- pianificano e dirigono progetti nel settore delle privazioni di libertà;
- vigilano sul mantenimento dell'ordine e della sicurezza nei rispettivi stabilimenti o nel settore di loro competenza;
- attuano le procedure interne;
- collaborano in modo interdisciplinare con gli interlocutori interni ed esterni dello stabilimento di privazione di libertà;
- contribuiscono al lavoro di pubbliche relazioni;
- gestiscono e pilotano le risorse conformemente al mandato loro affidato.

#### 1.23 Esercizio della professione

Gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà collocano l'essere umano al centro della loro attività. All'interno dei rispettivi stabilimenti di privazione di libertà, lavorano insieme ai loro collaboratori, ai responsabili degli altri settori, ai superiori gerarchici, e, a livello esterno, con servizi sia pubblici che privati. In un contesto di coercizione, assicurano l'esecuzione conforme alla legge della sanzione inflitta alle persone detenute affidate al proprio settore. Operano dovendo tener conto di molteplici aspetti: quello politico e quello pubblico, il mandato legale, i bisogni e le richieste delle persone detenute e le risorse a disposizione.

Gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà sono pertanto molto resistenti sul piano psicologico e capaci di lavorare sotto pressione.



Il lavoro in un contesto multiculturale richiede un atteggiamento fondato sul rispetto e sul principio della dignità umana. Nell'ambito della loro attività, si astengono da qualsiasi giudizio sulle persone detenute e gestiscono le relazioni con professionalità.

Gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà applicano sistematicamente le basi legali e le direttive interne e si impegnano affinché siano osservate le raccomandazioni internazionali, nazionali e concordatarie all'interno dell'istituzione.

Gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà conoscono i diversi metodi di gestione e le possibilità di direzione di un'istituzione. Sostengono il management strategico con le proprie conoscenze operative. A seconda dello stabilimento, attuano i metodi di gestione nella propria funzione tenendo conto dei livelli gerarchici.

Le decisioni di grande portata sono predisposte dagli organi di direzione; nella quotidianità, tuttavia, gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà decidono in modo autonomo e spesso diretto. Questa attività esige conoscenze giuridiche, capacità di riflessione, sicurezza di sé e capacità di imporsi.

Gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà organizzano lo sviluppo dell'istituzione per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza, il clima di lavoro tra i collaboratori, le condizioni detentive, l'atteggiamento nei confronti delle persone detenute e l'ottimizzazione dei mezzi a disposizione. Apportano le proprie idee, mostrandosi nel contempo aperti ai suggerimenti formulati da terzi. A tal fine si avvalgono delle proprie capacità analitiche di riflessione.

#### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà costituiscono un pilastro fondamentale dello stato di diritto e del sistema giudiziario. Contribuiscono in modo determinante alla tutela della popolazione. Sul piano operativo, vigilano affinché l'esecuzione della privazione di libertà ordinata dall'autorità competente sia conforme alla legge e garantiscono l'adeguata presa in carico delle persone detenute. In base al tipo di detenzione eseguita nel rispettivo stabilimento, forniscono il proprio sostegno alle persone detenute ai fini del loro reinserimento nella società, promuovendo lo sviluppo delle loro competenze sociali. Grazie a questo lavoro di prevenzione, contribuiscono in modo determinante a evitare la recidiva.

Si impegnano a favore del rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali e si preoccupano di preservare e sviluppare i risultati e gli obiettivi conseguiti nel settore della privazione di libertà in Svizzera.

Grazie alla loro capacità di riflessione, gli esperti in management nel campo delle privazioni di libertà contribuiscono a far conoscere ed accettare, dai cittadini e dagli ambienti politici, il senso della privazione di libertà. Sono di sostegno ad altri attori statali nei loro compiti connessi alla privazione di libertà e curano i rapporti con gli interlocutori socio-economici. Nell'ambito della loro attività, si adoperano per una gestione sostenibile e rispettosa delle risorse materiali e umane.

### **1.3 Organo responsabile**

1.31 L'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale d'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp] è costituita dalla Federazione degli stabilimenti di detenzione svizzeri (FES), dalla Conferenza dei Capi dei Servizi penitenziari cantonali (CCSPC) e dalla Fondazione del Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (CSCSP).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da sei membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. Quest'ultimo nomina anche il presidente della commissione.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

## **2.2 Compiti della commissione GQ**

### **2.21 La commissione GQ:**

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispose la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento del diploma;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

## **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

### **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

#### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

#### **3.2 Iscrizione**

3.21 All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>2</sup>.

#### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato professionale federale di agente di custodia o di un altro titolo del livello terziario con conoscenze equivalenti nel campo della privazione di libertà; e
- b) occupa da almeno 18 mesi un posto di quadro in uno stabilimento di privazione di libertà al momento dell'esame professionale superiore; e
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

---

<sup>2</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

Modulo 1 – Fondamenti, compiti e strumenti di conduzione nell'ambito della privazione di libertà

Modulo 2 – Gestione del personale

Modulo 3 – Mantenimento dell'ordine e della sicurezza

Modulo 4 – Organizzazione dell'esecuzione quotidiana

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno dieci candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo quattro settimane prima dell'inizio degli esami. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro, allegando i documenti giustificativi.



#### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

#### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

## 5 ESAME FINALE

### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Elaborato su un caso	Esame scritto	240 min.	Semplice
2 Studio di un caso	(Prep. individuale)	45 min.	
	Esame orale	40 min.	Semplice
<b>Totale</b>		<b>325 min.</b>	

Nell'ambito dell'esame scritto, i candidati svolgono uno dopo l'altro vari compiti a partire da una situazione pratica inerente la privazione di libertà.

L'esame orale consiste nello studio di un caso, nell'ambito del quale il candidato deve analizzare dal punto di vista direttivo un caso complesso tratto dalla pratica nel campo di privazione di libertà. Dopo un determinato tempo di preparazione, il candidato presenta il caso, le conoscenze acquisite, le proprie riflessioni personali e una serie di raccomandazioni. La presentazione è seguita da una discussione con due periti.

Entrambe le parti d'esame possono vertere su ogni singolo campo o soltanto su alcuni dei sei campi di competenze operative. L'esame orale e l'esame scritto non riguardano integralmente gli stessi campi di competenze operative.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

## **5.2 Requisiti per l'esame**

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

#### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma**

6.41 L'esame finale è superato se la nota attribuita alle due parti d'esame è pari o superiore a 4.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

#### **6.5 Ripetizione**

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

## 7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

### 7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Esperta in management nel campo delle privazioni di libertà / Esperto in management nel campo delle privazioni di libertà con diploma federale**
- **Führungsexpertin Justizvollzug / Führungsexperte Justizvollzug mit eidgenössischem Diplom**
- **Experte en management du domaine des privations de liberté / Expert en management du domaine des privations de liberté avec diplôme fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Prison Management Expert, Advanced Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### 7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### 7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere interposto ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1** L'assemblea dei delegati dell'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>3</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 31 maggio 2012 concernente l'esame professionale superiore di esperta / esperto nel campo delle privazioni di libertà è abrogato.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

In base al regolamento previgente del 31 maggio 2012 i ripetenti possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il 2021.

Le persone che, nell'ambito del vecchio regolamento d'esame, hanno superato l'esame professionale superiore di esperta / esperto nel settore delle privazioni di libertà, possono portare il nuovo titolo di «Esperta / Esperto in management nel campo delle privazioni di libertà con diploma federale». Tuttavia, la SEFRI non stamperà alcun nuovo diploma.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.


---

<sup>3</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» / «Richtlinie über die Gewährung von Bundesbeiträgen an die Durchführung von eidgenössischen Berufs- und höheren Fachprüfungen nach Artikel 56 BBG und Artikel 65 BBV» (in francese e tedesco)

10 EMANAZIONE

Friburgo, il 2 luglio 2019

Per l'«Organo responsabile degli esami federali per il personale dell'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp].



Marcel Ruf, presidente




Philippe Bertschy, vice presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, 19 AGO 2019

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Vice-direttore

Capodivisione Formazione professionale e continua